MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante norme per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 236 e ss.ii.mm. (di seguito "legge n. 236 del 1993");

VISTO l'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, all'articolo 1, comma 305, prevede che in attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, "*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140, e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 gennaio 2022, n. 13, e, in particolare, l'articolo 8 relativo alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 – n. 149, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali alla Dott.ssa Agnese De Luca;

VISTA la circolare n. 20 del 25 maggio 2004 della ex Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione;

VISTA la nota circolare n. 8781 del 15 giugno 2009 della ex Direzione Generale per l'attività Ispettiva;

VISTA la circolare n. 28 del 14 novembre 2014 della ex Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione;

VISTA la prima istanza per la concessione del contributo di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 236 del 1993, presentata il 9 gennaio 2013 dalla Àncora Servizi Società Cooperativa Sociale presso la ex Direzione Territoriale (oggi Ispettorato Territoriale - di seguito "ex DTL" o "ITL") del Lavoro di Bologna, nel cui ambito territoriale la Società ha la propria sede legale, per il periodo del 1° novembre 2012 al 30 settembre 2013;

VISTA la nota n. 4238 dell'8 febbraio 2013 con la quale la ex DTL di Bologna ha trasmesso l'istanza della Cooperativa finalizzata ad ottenere il contributo di solidarietà per il periodo dall'1° novembre 2012 al 30 settembre 2013;

VISTA la nota n. 36327 del 12 settembre 2013 con la quale la ex DTL di Venezia (nel cui ambito territoriale ha sede l'unità operativa interessata dal contratto di solidarietà) ha segnalato alcune criticità emerse nella fase di accertamento sull'applicazione del contratto di solidarietà, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e indeterminato poiché "*dalla documentazione esaminata emerge che la Cooperativa, laddove il dipendente superi l'orario settimanale di lavoro, non retribuisce in busta paga il lavoro straordinario o supplementare svolto con le maggiorazioni previste dal CCNL, in quanto opera la compensazione con le ore eventualmente non lavorate nelle settimane successive, per la quali, tuttavia, è richiesto il trattamento di integrazione salariale. Viceversa, nelle buste paga dei lavoratori assunti a tempi determinato, ovviamente esclusi dal contratto di solidarietà, le ore di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro settimanale sono regolarmente retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario*". Nella relazione della ex DTL di Venezia si rilevano, inoltre, incongruenze nelle buste paga. Da un confronto tra i dati registrati nel Libro Unico del Lavoro, le buste paga di alcuni lavoratori e il contenuto delle dichiarazioni e della documentazione rilasciata dagli stessi, emerge una discrepanza tra le ore realmente lavorate, non completamente indicate nelle buste paga per essere eventualmente recuperate nei mesi successivi, e quelle effettivamente fatturate al Comune di Venezia. Questo atteggiamento non sembra il frutto di semplici errori materiali poiché "*le dichiarazioni assunte da alcuni lavoratori suggeriscono l'ipotesi di un comportamento della società preordinato scientificamente a mascherare possibili sforamenti dell'orario di lavoro dei dipendenti*". In definitiva: "*le ore di riduzione dell'orario di lavoro indicate dalla Cooperativa Àncora per il primo trimestre del contratto di solidarietà non corrispondo alle ore fatturate al Comune di Venezia per il medesimo periodo, in quanto le ore fatturate risultano notevolmente più alte. Ed inoltre […] le ore di lavoro che comporterebbero uno sforamento delle 165 ore mensili spariscono dalle buste paga per ricomparire nei mesi in cui sono ampiamente al di sotto del tetto massimo mensile di orario di lavoro*".

VISTA la nota n. 42112 del 6 dicembre 2013, con la quale la ex Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, sulla base delle risultanze ispettive rese dalla ex DTL di Venezia, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, il preavviso di rigetto della richiesta del contributo di solidarietà;

VISTA la lettera del 16 dicembre 2013, assunta a protocollo con il n. 1092 del 14 gennaio 2014, con la quale la Àncora Servizi Società Cooperativa Sociale ha prodotto le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto;

CONSIDERATA l'audizione che si è tenuta, nell'ambito del procedimento ex articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, presso la sede della ex DTL di Venezia in data 7 febbraio 2014, nel cui ambito la Cooperativa ha espresso e confermato le proprie osservazioni rispetto a quanto sollevato dalla ex DTL di Venezia;

VISTA la nota n. 5490 del 17 febbraio 2014 con la quale la ex DTL di Venezia ha fornito l'esito dell'esame delle controdeduzioni prodotte e confermate in sede di audizione dalla Cooperativa Àncora ritenendo non chiarite né superabili le incongruenze rilevate nella elaborazione del Libro Unico del Lavoro. Nell'ambito della medesima nota la ex DTL di Venezia ha, altresì, ribadito "*che nel corso dell'accertamento, le dichiarazioni assunte dai dipendenti e l'esame dei prospetti degli orari giornalieri di lavoro predisposti dagli stessi ha permesso di rilevare una serie di gravi incongruenze nelle buste paga, in particolar modo per quei lavoratori interessati da pesanti carichi di lavoro. Tali gravi incongruenze rendono di fatto impossibile procedere alla verifica trimestrale dei modelli allegati 6 a consuntivo delle ore di solidarietà fruite dai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà*";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 467/III ex Amm./2014 del 13 giugno 2014, con il quale, a chiusura di una complessa istruttoria che ha visto l'attiva partecipazione al procedimento da parte della Cooperativa, il Direttore Generale pro-tempore per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, sulla base delle informazioni acquisite e della documentazione prodotta dalla ex DTL di Venezia e dalla Società Cooperativa, ha rigettato l'istanza presentata dalla Àncora Servizi Società Cooperativa Sociale per il periodo dal 1° novembre 2012 al

30 settembre 2013. Il provvedimento di diniego è stato quindi notificato alla Cooperativa tramite PEC il 4 luglio 2014;

VISTO il ricorso del 25 settembre 2014 (Reg. Ric. n. 891/2014) proposto dalla Cooperativa al TAR per l'Emilia Romagna-Bologna per l'annullamento, previa sospensione e previa adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'articolo 56 c.p.a., del decreto di rigetto n. 467/III ex Amm./2014 del 13 giugno 2014;

VISTO il Decreto Reg. Provv. Cau. n. 508 emanato il 10 ottobre 2014 dal Presidente della Sezione Seconda del TAR per l'Emilia Romagna-Bologna il quale, nel ritenere palesemente inaccoglibile la richiesta di sospensione, ha respinto l'istanza in quanto manifestamente infondata;

VISTA la nota n. 3062 del 29 ottobre 2014 con la quale la ex Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione ha posto in evidenza all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna che la decisione di rigetto andava motivata *per relationem* con le risultanze ispettive, in quanto la decisione non avrebbe potuto essere in concreto diversa da quella adottata;

VISTA la Sentenza Reg. Provv. Coll. n. 438 emessa il 16 giugno 2020 (pubblicata il 29 giugno 2020) dalla Sezione Seconda del TAR per l'Emilia Romagna-Bologna di reiezione del ricorso presentato avverso il provvedimento di rigetto adottato dalla ex Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro (D.D. n. 467/III ex Amm./2014 del 13 giugno 2014), ritenendo infondate le censure avanzate dalla Cooperativa, "*in quanto – in base agli atti depositati – istruttoria e motivazione sono adeguate e sufficienti*";

VISTO il ricorso in appello del 18 dicembre 2020 (Reg. Ric. n. 9954/2020) depositato dalla Cooperativa presso il Consiglio di Stato per la riforma della sentenza pronunciata dalla Sezione Seconda del TAR per l'Emilia Romagna-Bologna, Reg. Prov. Coll. n. 438/2020, avente ad oggetto il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 467/III ex Amm./2014 del 13 giugno 2014 di rigetto dell'istanza finalizzata alla concessione del contributo di solidarietà, al fine di chiedere la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione o per motivazione meramente apparente, adducendo a supporto l'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 148/1993, dell'articolo 37 del CCNL per le cooperative sociali e dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, nonché la violazione del principio del contraddittorio, della partecipazione effettiva e utile al procedimento amministrativo e da ultimo la carenza istruttoria e l'eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento;

VISTA la Sentenza Reg. Provv. Coll. n. 5722 del 24 giugno 2021 (pubblicata il 3 agosto 2021) pronunciata dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato che ha accolto l'appello e per l'effetto ha annullato la sentenza appellata con la conseguente rimessione della causa, ex art. 105, comma 1, c.p.a., al Giudice di primo grado;

VISTO il ricorso in riassunzione ex art. 105 c.p.a. del 9 settembre 2021 (Reg. Ric. 891/2014) con il quale la Cooperativa ha chiesto di accogliere il ricorso per i motivi ivi esposti e per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti gravati con condanna dell'Amministrazione all'erogazione del contributo che è stato quantificato dalla ricorrente nella misura di euro 276.779,00;

VISTA la Sentenza Reg. Provv. Coll. n. 832 del 28 settembre 2022 (pubblicata il 25 ottobre 2022) emessa dalla Sezione Prima del TAR per l'Emilia Romagna-Bologna, con la quale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Àncora Servizi ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge;

VISTA l'accordo stipulato il 25 settembre 2013 dalla Àncora Servizi Società Cooperativa Sociale con le OO.SS.LL. nel cui ambito le parti, valutato il positivo incremento del monte ore relativo al servizio di accudienza, hanno concordato l'interruzione del contratto per i lavoratori adibiti a detto servizio e la contemporanea proroga della riduzione di orario per il personale adibito al servizio di assistenza tutelare per il periodo dal 1° ottobre 2013 fino a cessazione dell'appalto (31 agosto 2014);

VISTE le istanze di proroga per la concessione del contributo di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 236 del 1993 presentate dalla Cooperativa Àncora il 1° ottobre 2013, il 31 marzo 2014 e il 9 giugno 2014, presso la ex DTL di Bologna, nel cui ambito territoriale la Società ha la propria sede legale, per il periodo complessivo dal 1° ottobre 2013 al 31 agosto 2014.

VISTE le note n. 15568 del 4 giugno 2014, n. 19330 e n. 19333 dell'8 luglio 2014 con le quali la ex DTL di Bologna ha trasmesso le suddette istanze finalizzate ad ottenere il contributo di solidarietà per il periodo dall'1° ottobre 2013 al 31 agosto 2014, nonché comunicato che, sulla base della documentazione allegata alle istanze, si ritenevano sussistere i presupposti di legge per la concessione del contributo.

VISTA la nota n. 3932 del 7 novembre 2014 con la quale la ex Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione ha segnalato alla ex DTL di Bologna e, per conoscenza, a quella di Venezia (nel cui ambito territoriale ha sede l'unità operativa interessata dal contratto di solidarietà) nonché alla Cooperativa, una carenza documentale da presentare a corredo dell'istanza nonché un'incongruenza del numero dei lavoratori coinvolti dalla riduzione di orario chiedendo di giustificarne l'origine. Con e-mail del 19 novembre 2014 la ex DTL di Bologna ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti. Con successiva e-mail del 9 marzo 2015 la ex DTL di Venezia (competente a svolgere gli accertamenti) ha comunicato che la procedura di verifica delle domande di solidarietà era in corso e che alla sua conclusione avrebbe inviato l'esito dell'indagine ispettiva;

VISTA l'e-mail del 12 maggio 2016 con la quale l'ispettore della ex DTL di Venezia, incaricato a svolgere gli accertamenti, ha chiesto alla Cooperativa, tramite i loro rappresentanti (dr.ssa Daniela Zuccalà e avv. Lorenzo Broccardo), di fornire alcuni chiarimenti in merito al Libro Unico del Lavoro elaborato nel periodo oggetto di accertamento, facendo quindi emergere chiaramente che il medesimo documento era stato oggetto di discussione in presenza presso i locali del medesimo Ufficio nella stessa giornata;

VISTA l'e-mail del 31 maggio 2016 della dr.ssa Daniel Zuccalà con la quale ha risposto ai quesiti posti dall'Ispettore;

VISTA la nota n. 24164 del 21 giugno 2016 con la quale la ex DTL di Venezia ha trasmesso l'esito degli accertamenti condotti sull'applicazione del contratto di solidarietà segnalando, da un lato, la presenza degli elementi posti a giustificazione del ricorso alla solidarietà (non contestando l'oggettiva difficoltà di accompagnare, tramite l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale, la particolare situazione di necessità in cui si era venuta a trovare la Cooperativa sin dalla prima attivazione del contratto avvenuta nel 2012 e, successivamente, all'atto della sottoscrizione dell'accordo sindacale siglato il 25 settembre 2013), d'altro canto, però, ha messo in luce una serie di problematiche, emerse in sede di verifica, che sono, nell'ambito del documento, adeguatamente sottolineate per i riflessi negativi che tali contestazioni hanno rispetto alla corretta realizzazione della riduzione di orario concordata e, delle quali - per punti, se ne sottolinea la rilevanza.

1) COERENZA TRA RICORSO AL LAVORO SUPPLEMENTARE/STRAORDINARIO E ALLA SOLIDARIETÀ

La ex DTL di Venezia ha sollevato "*forti dubbi circa la necessità di ricorrere all'ammortizzatore sociale in esame in considerazione delle ore di lavoro supplementare e talvolta straordinario in concreto eseguite dalla maggior parte del personale assunto a tempo determinato … per lo svolgimento delle stesse mansioni del personale interessato dalla riduzione di orario. Altro fattore di criticità emerso dall'esame dei dati contenuti nel LUL, confermati dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, riguarda infatti il monte ore di lavoro supplementare e straordinario svolto in modo costante dalla maggior parte del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato part-time, con conseguente evidente penalizzazione del personale in forza a tempo pieno e indeterminato per il quale la cooperativa faceva contemporaneamente ricorso alla solidarietà. A titolo di mero esempio la lavoratrice XXXX XXXXX, occupata prevalentemente con mansioni di assistente domiciliare, nel corso del rapporto di lavoro ha svolto costantemente ore di lavoro supplementare/straordinario, con*

punte anche di 83,92 ore nel mese di agosto 2014, circostanza confermata dalla lavoratrice in occasione del rilascio di dichiarazioni spontanee; così come la lavoratrice YYYYY YYYYY, la quale ha svolto tutti i mesi almeno 50 ore di lavoro supplementare/straordinario, raggiungendo addirittura le 144,31 ore nel mese di agosto 2014 come somma di lavoro supplementare e lavoro straordinario";

2) CRITICITÀ RILEVATE IN SEGUITO ALL'ESAME DEL LUL

i) L'analisi del LUL per il periodo da ottobre 2013 ad agosto 2014, condotta dal servizio ispettivo di Venezia, che ha riguardato prioritariamente un campione di n. 33 lavoratori coinvolti dalla riduzione di orario per contratto di solidarietà, tutti assunti a dichiarazioni spontanee, ha "*permesso di rilevare numerose criticità in merito alle modalità di imputazione dell'orario svolto dai lavoratori … e i relativi risvolti nella elaborazione della sezione paga del LUL e dei prospetti paga consegnati ai lavoratori*". Inoltre, l'ispettore ha anche precisato "*che le incongruenze e la difficoltà di comprensione totale del LUL riguarda in modo quasi esclusivo i lavoratori del servizio di assistenza domiciliare coinvolti dal contratto di solidarietà*". Nello specifico si è rilevato che in molti casi, per un errore attribuito al programma informatico, le ore della voce "*Tempi di spostamento*" sono ricomprese del tutto incomprensibilmente nella voce "*ore INPS*", che quindi non risultano corrispondenti alle ore utilizzate per il calcolo dell'imponibile contributivo.

ii) Dall'esame del LUL 2014 è inoltre emerso in modo molto evidente il mancato riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario. Infatti, "*nella sezione presenze del LUL 2014 figurano talvolta delle giornate di riposo compensativo; la somma di tali giornate di riposo compensativo (pari ciascuna a 6 ore e 33 minuti) con le ore di lavoro effettivo/fruizione di istituti contrattuali/ore di contratto di solidarietà imputate nella sezione presenze del LUL evidenzia il superamento delle ore che sarebbero state effettivamente lavorabili in quel mese da parte dell'operatore, senza che mai però vengano riconosciute ai lavoratori le maggiorazioni per lavoro straordinario e che tale voce venga evidenziata nella sezione paghe del LUL, con conseguente errata richiesta anche di ore di contratto di solidarietà per lo stesso mese*". Esaminando l'esempio riportato nella relazione ispettiva, risulta il "*contrasto con il ricorso al contratto di solidarietà che non trova in tali casi giustificazione visto il dichiarato superamento dell'orario normale di lavoro all'interno del mese*".

iii) Medesime criticità sono emerse anche dall'esame della sezione orario del LUL, laddove "*alcune giornate sono lasciate "in bianco" mancando completamente l'indicazione dell'orario svolto e la causale dell'assenza: in altri termini, per alcune giornate non è dato conoscere se il lavoratore abbia lavorato, riposato o fruito di ferie o permessi, in quanto per la giornata non sono state effettuate registrazioni: in tali casi … l'orario normale mensile viene raggiunto senza includere le registrazioni degli orari omessi … con conseguente omesso riconoscimento delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e ricorso al contratto di solidarietà in misura superiore al necessario*". Questa circostanza (giornate "*in bianco*"), confermata nel corso del colloquio con la consulente del lavoro, "*sono state assimilate alle giornate di riposo compensativo e l'esame dei rapportini compilati dai lavoratori conferma che in tali giornate non è stata eseguita attività lavorativa*".

iv) È altresì emerso che "*in molti casi gli istituti contrattuali (ferie, malattia, festività, ecc.) vengono riconosciuti al lavoratore decurtati della riduzione per contratto di solidarietà; tuttavia non vi è proporzionale imputazione di ore di contratto di solidarietà a compensazione della riduzione effettuata*", con la conseguenza che "*la mancata richiesta del contributo … interamente maturato nelle giornate di fruizione degli istituti contrattuali maschera anche in questo caso lo svolgimento da parte dell'operatore di ore di lavoro straordinario nelle giornate di svolgimento dell'attività lavorativa*";

v) Da ultimo, dall'analisi sulle mensilità di agosto 2014, "*gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato che per un numero significativo di lavoratori del campione i dati contenuti nel prospetto paga consegnato al lavoratore differiscono da quelli contenuti nel LUL; tali discrepanze si ripercuotono alcune volte anche sull'importo della retribuzione imponibile, che risulta diverso tra busta paga e LUL; tuttavia, anche nei casi in*

cui le differenze tra busta paga e LUL non hanno ripercussioni sull'importo della retribuzione imponibile, si sottolinea che il prospetto paga consegnato al lavoratore non riporta quasi mai la voce relativa alle ore di riduzione di orario per contratto di solidarietà, voce che invece viene inserita nel LUL";

VISTA la nota n. 14380 del 1° luglio 2016 con la quale la ex Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, sulla base delle risultanze ispettive pervenute dalla ex DTL di Venezia, nell'avvisare la Cooperativa sulla possibile emissione di un provvedimento di rigetto dell'istanza e descrivendo quali fossero le inosservanze rilevate in sede ispettiva, ha invitato la Società, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., a trasmettere eventuali controdeduzioni idonee a superare quanto rilevato dall'ufficio veneziano;

VISTA l'e-mail del 21 luglio 2016 con la quale la Cooperativa nel preannunciare l'invio delle proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto tramite raccomandata, ha chiesto nel contempo: i) accesso, mediante visione ed estrazione di copia, del verbale ispettivo n. 24164; ii) la concessione di un ulteriore termine, a decorrere dall'estrazione/ricevimento della documentazione, per poter controdedurre in modo esaustivo le deduzioni in ordine alla presunte criticità messe in luce dagli organi ispettivi; iii) di essere convocati per un'audizione;

VISTA la lettera del 21 luglio 2016, assunta a protocollo con il n. 15989 del 27 luglio 2016, con la quale la Cooperativa Àncora ha prodotto le controdeduzioni al preavviso di rigetto osservando quanto segue:
Preliminarmente, la Società ha lamentato il mancato invio della relazione ispettiva redatta il 21 giugno 2016 dalla ex DTL di Venezia, formulando in tal senso formale istanza di accesso ex articolo 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.
Nel merito, invece, ha posto in evidenza che le questioni sollevate dal Ministero sono parse assolutamente infondate riguardo:
- all'assunzione di personale a tempo determinato e al ricorso al lavoro supplementare e straordinario, giustificato dalla specificità del servizio prestato e dalla necessità di far fronte a situazioni non prevedibili e diversamente gestibili;
- alle incongruenze e difficoltà totale di comprensione del LUL, per le quali non si posseggono adeguate informazioni in assenza della relazione ispettiva redatta dalla DTL di Venezia, riservandosi di meglio argomentare sul punto una volta conosciuti gli atti e i documenti oggetto di verifica ispettiva;
- al mascheramento delle ore di straordinario che i lavoratori hanno svolto saltuariamente e in casi del tutto eccezionali e che le stesse sono state tutte regolarmente indicate in busta paga e retribuite con le dovute maggiorazioni previste dalla legge;

VISTA la nota n. 16982 del 10 agosto 2016 con la quale la ex Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, ha segnalato alla Cooperativa, riguardo alla domanda di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990, di rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia (che ha prodotto il documento), e, in merito alla richiesta di audizione, che l'Ufficio competente avrebbe ripreso l'attività di ricevimento del pubblico a decorrere dal 1° settembre 2016, senza necessità di previo appuntamento. Contemporaneamente ha chiesto all'Ufficio veneziano di esaminare le controdeduzioni fornite dalla Cooperativa ed esprimere un parere nel merito delle questioni esposte;

VISTA l'istanza, formalizzata dalla Cooperativa in data 29 agosto 2016, di accesso agli atti presso la ex DTL di Venezia, con la quale è stata richiesta l'estrazione di copia della relazione ispettiva prot. n. 24164 del 21 giugno 2016;

VISTA la nota n. 32884 del 1° settembre 2016 con la quale la ex DTL di Venezia ha inviato le proprie osservazioni sulle controdeduzioni formulate dalla Cooperativa, confermando le considerazioni già espresse e ribadendo l'impossibilità di utilizzo del LUL elaborato dal datore di lavoro quale strumento atto a consentire la quantificazione esatta delle ore di solidarietà eventualmente usufruite e del conseguente contributo da

riconoscere;

VISTA la nota n. 35842 del 26 settembre 2016 con la quale la ex DTL di Venezia, a seguito dell'emissione di apposito provvedimento di riconoscimento del diritto di accesso, ha rilasciato alla rappresentante della Cooperativa, dr.ssa Letizia Funari (delegata dalla Società), quanto richiesto dall'istante;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 950 del 27 ottobre 2016 con il quale la ex Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, essendo trascorso un congruo periodo di tempo dall'estrazione della copia della relazione ispettiva richiesta dalla Cooperativa senza che fossero pervenute ulteriori osservazioni o avvenuti incontri presso questa sede ministeriale, ha rigettato le istanze di proroga per il periodo complessivo dal 1° ottobre 2013 al 31 agosto 2014, notificato alla Società con nota prot. n. 22860 del 28 novembre 2016;

VISTA l'e-mail del 3 gennaio 2017 con la quale la Cooperativa ha presentato alla ex Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione una nuova richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di visionare ed estrarre copia della nota n. 32884 del 1° settembre 2016 predisposta dalla ex DTL di Venezia, segnalando che la medesima istanza era stata già inoltrata alla DTL in data 14 dicembre 2016;

VISTA la comunicazione inviata tramite PEC del 13 gennaio 2017 con la quale la ex Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, come avvenuto in precedenza, ha segnalato alla Cooperativa e per conoscenza all'Ufficio veneziano, che il diritto di accesso poteva essere esercitato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia che ha prodotto il documento;

VISTA la nota n. 2488 del 24 gennaio 2017 con la quale la ex DTL di Venezia, a seguito dell'emissione di apposito provvedimento di riconoscimento del diritto di accesso, ha rilasciato alla rappresentante della Cooperativa, dr.ssa Letizia Funari (delegata dalla Società), quanto richiesto dall'istante;

VISTO il ricorso del 24 gennaio 2017 (Reg. Ric. n. 117/2017) proposto dalla Cooperativa al TAR per l'Emilia Romagna-Bologna per l'annullamento dei provvedimenti gravati con condanna dell'Amministrazione all'erogazione del contributo quantificato dalla ricorrente in euro 144.754,90;

VISTA la nota n. 2151 del 9 febbraio 2017 con la quale la ex Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione ha posto in evidenza, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, che la decisione di rigetto andava motivata *per relationem* con le risultanze ispettive, in quanto la decisione non avrebbe potuto essere in concreto diversa da quella adottata;

VISTA la sentenza Reg. Provv. Coll. n. 196 del 20 gennaio 2022 (pubblicata il 21 febbraio 2022) emessa dalla Sezione Seconda del TAR per l'Emilia Romagna-Bologna che ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato, concedendo comunque la possibilità per l'Amministrazione "*di riesercitare i propri poteri in materia nel rispetto delle garanzie procedimentali e dei requisiti istruttori e motivazionali prescritti dalla legge 241/1990 s.m.i.*".

VISTA la nota n. 3053 dell'8 marzo 2022 con la quale la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, accogliendo la possibilità concessa, ha riproposto, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, il procedimento amministrativo con lo scopo di consentire la riapertura di un contraddittorio con il destinatario del provvedimento sui motivi ostativi all'accoglimento della domanda di solidarietà;

VISTA la lettera del 18 marzo 2022, assunta a protocollo con il n. 6080 del 18 marzo 2022, con la quale la Cooperativa Àncora ha prodotto le controdeduzioni al nuovo preavviso di rigetto chiedendo in conclusione:

1) di prendere in considerazione le argomentazioni di cui allo scritto difensivo ed accogliere l'istanza di riconoscimento del contributo di solidarietà di cui al periodo 1° ottobre 2013 – 31 agosto 2014;
2) di essere audita, anche ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, possibilmente dopo la

definizione del giudizio correlato pendente innanzi al TAR Emilia Romagna R.G. 891/2014 per consentire alla Cooperativa di poter illustrare oralmente le argomentazioni a sostegno dei propri diritti;

3) di sospendere l'eventuale adozione del provvedimento di rigetto definitivo fino alla data dell'incontro stesso e/o, comunque, fino alla definizione del giudizio correlato pendente dinnanzi al TAR Emilia Romagna (R.G. n. 891/2014);

VISTA la nota n. 15922 del 20 aprile 2022 con la quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia ha innanzitutto posto in evidenza come la Cooperativa nell'ambito dell'intero procedimento sia stata non solo pienamente edotta ma anche parte attiva. Inoltre, ha evidenziato "*come negli accertamenti ispettivi previsti dalla normativa e dalla prassi amministrativa (circ. n. 20 del 2004, circ. 28 del 2014 per citare le principali) in relazione al contratto di solidarietà difensivo in parola, più che per altri ammortizzazioni sociali le fedeli registrazioni del LUL assumano un ruolo di primaria importanza; infatti, oltre alla verifica dei presupposti legittimanti il ricorso alla riduzione di orario, che nel caso di specie non sono stati posti in discussione, l'accertamento ispettivo deve fondarsi sulla puntuale ricostruzione della retribuzione media oraria di ciascun lavoratore e dell'orario effettivamente svolto giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese. L'Ispettore deve pertanto essere posto in condizione di effettuare l'accertamento utilizzando come fonte primaria un LUL fedelmente registrato, come verificato in seguito all'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori coinvolti nonché dal confronto con altra documentazione riguardante gli orari di lavoro (prospetti orari, agende, registrazioni) in mancanza del quale non appare possibile quantificare in maniera puntuale il corretto contributo da erogare; presupposto fondamentale che nel presenta accertamento risulta venuto meno per le ragioni di merito già ampiamente dettagliate nelle note trasmesse all'esito dell'accertamento e nei verbali conclusivi notificati alla società, cui integralmente ci si riporta*";

CONSIDERATA l'audizione che si è tenuta, sempre nell'ambito del procedimento ex articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, presso la sede della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali in data 20 luglio 2022, nel cui ambito la Cooperativa (rappresentata dagli Avvocati Lorenzo Broccardo ed Enrico Vallania), nel fare riferimento agli scritti difensivi prodotti sull'argomento, ha espresso e confermato le proprie osservazioni rispetto a quanto sollevato dalla ex DTL di Venezia;

VISTA la nota n. 9878 del 5 agosto 2022 con la quale la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, considerata la vicinanza temporale dell'udienza fissata per la trattazione del giudizio pendente presso il TAR Emilia Romagna-Bologna avente ad oggetto, sostanzialmente, i medesimi presupposti in fatto e in diritto e, pertanto, valutata la sostanziale unicità delle fattispecie trattate, ha comunicato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990, la sospensione del procedimento amministrativo, riavviato con prot. n. 3053 dell'8 marzo 2022 (cfr. Sentenza Sezione Seconda TAR per l'Emilia Romagna n. 196/2022), fino alla definizione del giudizio pendente presso il medesimo Tribunale - NRG 891/2014, riservandosi di definire comunque il procedimento entro 30 giorni dal deposito della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale;

RAVVISTA, pertanto, la necessità, alla luce della decisione assunta dal TAR per l'Emilia Romagna-Bologna con la sentenza Reg. Provv. Coll. n. 832 del 28 settembre 2022 (pubblicata il 25 ottobre 2022), di procedere con l'emissione di un provvedimento definitivo così come comunicato con la richiamata nota n. 9878 del 5 agosto 2022 nel cui ambito la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali si era riservata la possibilità di procedere entro 30 giorni dal deposito della decisione assunta dal TAR;

RIGETTA

l'istanza per la concessione della proroga del contributo di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5, della legge n. 236 del 1993, presentata dalla Àncora Servizi Società Cooperativa Sociale con sede in Bologna (BO) – Via Masetti, 5/A, per il periodo del 1° ottobre 2013 al 31 agosto 2014, in quanto le numerose irregolarità e le gravi incongruenze nella compilazione delle buste paga e del Libro Unico del Lavoro elaborati dalla

Cooperativa, che non rispecchiano fedelmente la reale attività lavorativa prestata dai dipendenti, rilevate dalla ex Direzione (oggi Ispettorato) Territoriale del Lavoro di Venezia in sede di verifica sull'applicazione del contratto di solidarietà, impediscono la determinazione del contributo da erogare alla Società.

Il presente provvedimento, anche alla luce della sentenza n. 832 del 28 settembre 2022, è impugnabile presso il competente Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro entro i termini di legge.

Visto
Il Dirigente
Stefano Guarino

IL DIRETTORE GENERALE
Agnese DE LUCA
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione Digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.

REC. N. 4582
Ditta: Àncora Servizi Società Cooperativa Sociale